



# CONVENZIONE

TRA

**COMANDO GENERALE DEL CORPO  
DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**

E

**ACCREDIA  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2023, nel mese di giugno,

**TRA**

l'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone, nato a Minervino Murge (BT), il 23 settembre 1960, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, che interviene in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (successivamente denominato per brevità Comando Generale), con sede in Roma, Viale dell'Arte n. 16 - 00144 RM;

**E**

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM), il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA) con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

## **PREMESSO CHE**

- Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;



- il citato Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* iniziali che "lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo a eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccredITamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che *"il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione e al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di AccredITamento"*. Il citato comma 1 ha disposto altresì che *"il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede ... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accredITamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea"*;
- l'art. 4, comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che *"dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica"* e che *"i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accredITamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di AccredITamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

#### **PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- ACCREDIA svolge attività di accredITamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e svolge tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;



- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto del 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del proprio Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
  - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
  - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ACCREDIA ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. Nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo;
- i Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ACCREDIA ha mostrato, nell'esercizio e applicazione delle attività già delegate dai Ministeri competenti, di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita presso l'Autorità nazionale per l'accREDITAMENTO una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, che svolge tale compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- considerati i contenuti del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 dicembre 2017 "Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose", che prevede che una serie di attività possano essere eseguite da Organismi di Ispezione di Tipo A Notificati a fronte della Direttiva 2010/35/UE T-PED (la cui attività si esplica, relativamente alle attrezzature a pressione trasportabili, segnatamente in ordine alle seguenti fasi: valutazione della



conformità, ispezioni periodiche, intermedie e verifiche straordinarie conformemente alle condizioni della loro notifica);

- considerato che ai sensi dell'articolo 6 del DD 3 settembre 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'attività di vigilanza degli Organismi Notificati, si avvale anche delle risultanze delle visite effettuate da ACCREDIA per l'accertamento del possesso e la permanenza dei requisiti posto alla base dell'accreditamento;
- considerata la necessità di consentire l'operatività degli Organismi già notificati in base alla Direttiva 2010/35/UE, senza soluzione di continuità e autorizzare l'attività di eventuali nuovi richiedenti coordinando l'attività svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le attività di ACCREDIA;
- considerati i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 n. 190 e ss.mm. e ii. ed in particolare l'articolo 13, comma 1, lett. c) relativo alle funzioni e compiti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- considerati i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose", ed in particolare gli articoli 10 e 30 relativi rispettivamente alle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione agli organismi che omologano cisterne e imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi ai sensi del Codice IMDG.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1  
PREMESSE E ALLEGATI**

**1.** Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto e al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

**ART. 2  
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

**1.** La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, citato in premessa, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Comando Generale e ACCREDIA.



**2. La collaborazione è finalizzata a:**

- a) garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nei settori di competenza del Comando Generale;
- b) organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- c) sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze del Comando Generale.

**ART. 3**

**OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO**

**1. Il Comando Generale affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti:**

- in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti tecnici di cui ai Capitoli 6.1, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 (quest'ultimo limitatamente all'Autorità competente per il trasporto marittimo) del Codice IMDG;

**2. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comando Generale allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.**

**3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il Comando Generale, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.**

**4. Nello svolgimento dell'attività di accreditamento disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.**

**ART. 4**

**PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO**

**1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.**

**2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:**

- esame documentale con redazione del relativo Rapporto;



- verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo Rapporto;
- verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi Rapporti;
- visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.

**3.** Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.

**4.** I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente al Comando Generale, secondo modalità definite di comune accordo con il Comando Generale stesso, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

**5.** ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire al Comando Generale l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla Normativa vigente senza soluzione di continuità con le Autorizzazioni emesse.

## **ART. 5**

### **COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO**

**1.** Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.

**2.** Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Il Consiglio Direttivo di ACCREDIA potrà inserire nel Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate (CSA AR), per le delibere concernenti la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti per le attività di cui all'Articolo 3, comma 1, un Esperto Tecnico designato dal Comando Generale. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti del Comando Generale senza diritto di voto.

## **ART. 6**

### **PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI**

**1.** Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di



accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

**2.** Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi per le attività elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'*iter* normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, Personale dipendente del Comando Generale e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza nonché, in caso di Personale dipendente dal Comando Generale, le vigenti disposizioni in materia di attività extraprofessionale.

## **ART. 7**

### **TARIFFE**

**1.** Per l'attività di accREDITAMENTO oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

## **ART. 8**

### **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

**1.** Il Comando Generale effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

**2.** ACCREDIA si impegna a comunicare al Comando Generale:

- gli accREDITAMENTI rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le scadenze dei Certificati di AccREDITAMENTO, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'AccREDITAMENTO;
- i provvedimenti sanzionatori previsti dal vigente regolamento Accredia, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accREDITATI, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accREDITATI, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.



## **ART. 9**

### **RICORSI**

**1.** Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

## **ART. 10**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

**1.** La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà la durata di cinque anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

## **ART. 11**

### **RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**1.** Le Parti si impegnano, per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori, a non divulgare, rivelare, né utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, le informazioni, i dati e le conoscenze acquisiti per effetto del Protocollo medesimo.

**2.** Le Parti si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell'esecuzione della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e delle norme nazionali di raccordo previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

## **ART. 12**

### **ONERI FISCALI**

**1.** L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE  
CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP) NICOLA CARLONE**

**ACCREDIA  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO  
PROF. MASSIMO DE FELICE**